



Tribunale di Treviso

SECONDA SEZIONE CIVILE

DECRETO DI OMOLOGA DI CONCORDATO PREVENTIVO

Il Tribunale di Treviso composto dai magistrati:

dott. Antonello Fabbro Presidente

dott. Caterina Passarelli Giudice

dott.ssa Elena Rossi Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel giudizio di omologazione del concordato preventivo n. '14 C.P. proposto dalla società

S.r.l. in liquidazione (già **A.**), con sede a Treviso, via _____ codice

fiscale e partita IV n. C. _____, rappresentata e difesa dagli avv.ti _____ e dall'avv. _____, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. _____

con opposizione di

SOCIETÀ COOPERATIVA,

rappresentato e difeso per dall'avv. _____, dall'avv. _____

_____ e dall'avv. _____ li con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo

Premesso che:

- con ricorso iscritto al numero di ruolo 5/14, depositato in data 18 dicembre 2014, la società [redacted] Srl in liquidazione ha depositato proposta di concordato preventivo chiedendo di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con un piano in forma liquidatoria con prosecuzione indiretta dell'attività di impresa, funzionale alla migliore liquidazione dell'attivo e al migliore soddisfacimento delle ragioni dei creditori;
- a seguito di osservazioni mosse dal Tribunale in merito all'impostazione della proposta concordataria, [redacted] ha chiarito e modificato il piano e la proposta con memorie del 19 gennaio 2015 e 20 febbraio 2015.
- con decreto in data 24 febbraio 2015 il Tribunale, ritenuti superati i profili problematici inizialmente riscontrati, ha ammesso la ricorrente alla procedura di concordato preventivo, fissando l'adunanza dei creditori per il giorno 14 aprile 2015, poi differita alla data del 9 giugno 2015, nominando quale Giudice delegato il dott. Alberto Valle, successivamente sostituito dalla dott.ssa Elena Rossi, e Commissario Giudiziale il dott. [redacted];
- in data 28 maggio 2015 il Commissario Giudiziale ha depositato la relazione ex art. 172 l.fall., nella quale ha evidenziato l'esistenza di criticità rilevanti in punto di fattibilità giuridica del concordato;
- durante l'adunanza, prima dell'apertura delle operazioni di voto, la società ricorrente ha modificato la proposta iniziale, oggetto della relazione 172 l.fall., accogliendo parzialmente i rilievi mossi dal Commissario;

- il Giudice delegato, ritenendo opportuno portare a conoscenza di tutti i creditori la nuova proposta della debitrice e consentire al Commissario di eseguire le verifiche sulla proposta e sul piano modificati, ha rinviato l'adunanza dei creditori al 1° luglio 2015;
- in data 17 giugno 2015 la Società ha depositato una seconda "Memoria di aggiornamento e modifica" con la quale sono state apportate ulteriori modifiche al piano e alla proposta concordataria, con particolare riferimento alle osservazioni svolte dal Commissario nel corso della precedente adunanza in relazione al degrado dei creditori assistiti da privilegio generale in ragione dell'asserita non corretta imputazione delle spese prededucibili;
- in data 19 giugno 2015 il Commissario Giudiziale ha depositato l'integrazione della Relazione 172 l.fall. nella quale dava atto del superamento da parte della Ricorrente dei profili di criticità della proposta;
- in data 1° luglio 2015 si è tenuta l'adunanza dei creditori;
- con comunicazione, depositata il 27 luglio 2015, il Commissario giudiziale ha attestato che la proposta di concordato, stante il silenzio assenso, è stata approvata avendo ottenuto il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto ex art. 177 LF e della maggioranza delle classi dei creditori;
- con decreto del 30 luglio 2015 il Tribunale ha fissato l'udienza del 16 ottobre 2015 per la comparizione del debitore e del Commissario Giudiziale nel giudizio di omologazione del concordato, dando termine alla



- Ricorrente di giorni venti dalla data fissata per l'omologa, per notificare al Commissario Giudiziale e ai creditori dissenzienti il decreto di fissazione della suddetta udienza;
- il Commissario giudiziale ha depositato il proprio parere motivato ex art.180, II comma, l.fall. esaminando tutti gli elementi di rilievo della procedura per il tempo trascorso dalla data di presentazione della domanda, tenendo conto delle modifiche e integrazioni apportate alla proposta da [redacted] e ha confermato la convenienza del concordato preventivo rispetto all'alternativa fallimentare anche per i creditori ipotecari degradati, ai sensi dell'art.160, II comma, l.fall., esprimendo parere favorevole all'omologazione della presente procedura di concordato preventivo;
 - in vista dell'udienza si sono regolarmente costituiti in giudizio [redacted] s.r.l. in liquidazione, concludendo per l'omologazione del concordato, nonché, per proporre opposizione all'omologazione, [redacted] SOCIETÀ COOPERATIVA;
 - all'udienza del 16 ottobre 2015 il Tribunale si è riservato di decidere;

ritenuto che:

- vada confermata la competenza territoriale di questo Tribunale, trattandosi di impresa la cui sede legale è sita a Treviso, nel circondario del Tribunale adito;
- vada confermata anche la sussistenza dei presupposti soggettivi di ammissione alla procedura di concordato preventivo, trattandosi di imprenditore commerciale il cui

profilo dimensionale corrisponde pienamente al paradigma dell'art. 1, II comma, I.fall., superando nel periodo di riferimento le soglie di attivo patrimoniale, ricavi lordi e debiti;

- vada altresì confermata la ricorrenza di uno stato di crisi della società ricorrente, alla luce delle deduzioni svolte e delle produzioni effettuate, con particolare riguardo ai dati contabili esposti;
- la domanda di concordato rispetti le prescrizioni di cui agli artt. 152 e 161, IV comma, I.fall.;
- la documentazione prodotta ai sensi dell'atto 161, II comma, I.fall., sia regolare e completa;
- le relazioni attestative ex artt. 161, III comma, e 160, II comma, I.fall. risultino approfondite, logiche e congruamente motivate;

tutto ciò premesso e ritenuto il Tribunale

OSSERVA

La proposta originaria presentata da [] si fondava sul conferimento di buona parte del suo patrimonio immobiliare in un Fondo immobiliare di diritto italiano a fronte dell'emissione di quote del medesimo fondo e la cessione di tali quote a una società di cartolarizzazione lussemburghese con consegna a [] di titoli obbligazionari della stessa che sarebbero stati attribuiti ai creditori bancari, a pagamento dei crediti assistiti da ipoteca sugli immobili di proprietà della Società, quale modalità soddisfattiva dei medesimi crediti. In seguito ad alcune osservazioni del Tribunale in merito all'impostazione della proposta concordataria, [] ha chiarito e modificato il piano

e la proposta con memorie in data 19 gennaio 2015 e 20 febbraio 2015.

Il Tribunale di Treviso, dato atto che le modifiche apportate dalla ricorrente consentivano di ritenere superati i profili problematici inizialmente riscontrati e che la Ricorrente aveva dichiarato che avrebbe richiesto, prima dell'inizio delle operazioni di voto, il consenso di ciascun singolo creditore ipotecario sulla proposta di soddisfo mediante consegna di titoli obbligazionari, ha ammesso _____ alla procedura di concordato preventivo.

Nel ricorso contenente l'istanza di ammissione alla procedura di concordato _____ ha evidenziato che il suo patrimonio immobiliare, composto da centri commerciali e da progetti di sviluppo immobiliare, necessitava di una continuità gestionale in quanto l'interruzione della gestione dei centri commerciali li avrebbe avviati rapidamente alla chiusura, con riduzione della clientela, risoluzione da parte dei negozianti dei contratti di affitto e/o affitto dei rami di azienda in corso, e la conseguente caduta verticale del loro valore immobiliare.

Proprio per concretizzare una liquidazione concordataria, più favorevole ai creditori rispetto a quella fallimentare _____, ha proposto una parziale indiretta continuità d'impresa, utilizzando e valorizzando strutture esterne terze in grado di accrescere il valore di realizzo dei beni nella procedura di concordato rispetto a quella alternativa del fallimento.

La prima proposta prevedeva per la liquidazione del patrimonio immobiliare una duplice realizzazione: in principalità si prevedeva il conferimento di parte del patrimonio immobiliare a un Fondo immobiliare chiuso di diritto italiano ricevendone

quote dello stesso rappresentative, quote che la società di cartolarizzazione S.A.si è impegnata ad acquisire emettendo a favore di titoli obbligazionari Zero Coupon del valore complessivo di euro 44.000.000. L'attribuzione ai creditori bancari di titoli obbligazionari della società di cartolarizzazione lussemburghese, previa espressione del loro consenso da manifestarsi entro il termine di scadenza della Proposta. La dismissione degli altri immobili in un arco temporale di quattro anni, la cessione della controllata s.r.l., previo conferimento nella stessa del ramo ad essa affittato, e la liquidazione dell'ulteriore attivo.

In via subordinata, nel caso in cui la proposta non si fosse perfezionata, la proposta precisava che le modalità di vendita previste per il residuo patrimonio immobiliare si sarebbero applicate anche ai beni ricompresi nella proposta. Nella proposta di concordato era evidenziato che la vendita degli immobili non sarebbe avvenuta secondo le modalità normalmente proprie della liquidazione fallimentare, e perciò senza soluzione di continuità rispetto all'apertura del concorso, ma in un arco temporale più ampio, quattro - cinque anni dall'omologazione del concordato, tale da consentire di vendere i cespiti a valori di mercato o comunque a esso prossimi.

Entrambe le ipotesi così concepite erano funzionali a consentire, attraverso il degrado dei crediti ipotecari per effetto dell'attestazione di cui all'art. 160, comma II, l.fall., di riservare una parte del maggior valore estratto dalla liquidazione del patrimonio, anche al soddisfacimento dei creditori chirografari, siano essi tali ab origine ovvero a seguito di degradazione.

Poco prima che si tenesse l'adunanza dei creditori, fissata per il giorno 9 giugno 2015, ha depositata "Memoria di aggiornamento e modifica del piano e della proposta concordataria" al fine di superare le censure mosse, con riferimento alla fattibilità giuridica, dal Commissario giudiziale nella relazione 172 l.fall. e ha riformulato la proposta concordataria precisando che la stessa non prevedeva più, in via principale, la proposta ma ha indicato come principale la proposta in origine subordinata, e ciò anche in quanto alcuni Istituti di credito non avevano ancora concluso l'iter deliberativo interno avente ad oggetto la proposta di datio in solutum quale modalità di estinzione dei crediti bancari.

In data 17 giugno 2015 OS ha depositato nuova memoria con integrazioni delle attestazioni ex art.161, III comma, e 160, II comma, 1.fall.

La proposta è sintetizzabile come segue:

- 1) pagamento integrale dei crediti prededucibili;
- 2) pagamento dei creditori muniti di cause legittime di prelazione nei limiti della capienza dei beni sui quali tali cause insistono e precisamente:
 - a) euro 42.6000.000 pari al 44,48% dei crediti assistiti da ipoteca su beni facenti parte del patrimonio sociale e degrado a rango chirografario della parte di credito eccedente tale somma;
 - b) il 100% dei crediti assistiti da privilegio sino al XVII grado, inclusi interessi legali ex art. 55 l.fall., sino alla data dell'effettivo pagamento, ad eccezione dei crediti assistiti dai privilegi speciali di cui agli artt. 2758 e 2759 c.c.;
 - c) euro 1.107.181 pari al 24,42% dei crediti assistiti da privilegio collocato al XVIII grado inclusi interessi legali ex art. 55 I. fall.

sino alla data dell'effettivo pagamento, e degrado a rango chirografario del residuo credito;

d) degrado a rango chirografario dei crediti aventi privilegio di grado postergato rispetto a quello di cui alla precedente lett. c);

3) pagamento dei creditori chirografari ab origine e degradati a tale rango, mediante l'attribuzione agli stessi della cassa rinveniente dalla liquidazione dell'attivo che residuerà una volta pagati i creditori precedenti, secondo la ripartizione dei creditori in 4 classi:

I) classe "Non falciabili": si prevede la soddisfazione di tale classe per euro 102.760 che corrisponde al pagamento integrale dei crediti;

II) classe "Banche degradate": si prevede il soddisfacimento di tale classe per euro 3.011.260 pari al 5,66% dell'importo;

III) classe "Banche chirografarie ab origine": si prevede il soddisfacimento di tale classe per euro 1.847.250 pari al 5,10% dell'importo;

IV) classe "Altri": si prevede il soddisfacimento di tale classe per euro 1.102.141 pari al 5,38% dell'importo.

4) i creditori postergati non avranno alcuna soddisfazione.

Nel caso, invece, di esecuzione del piano concordatario secondo la proposta , qualora dovesse pervenire l'assenso dei creditori cui è stata proposta la datio in solutum entro il termine di scadenza delle medesima Proposta, la proposta di concordato sarebbe la seguente:

1) pagamento integrale dei crediti prededucibili;

2) pagamento dei creditori muniti di cause legittime di prelazione nei limiti della capienza dei beni sui quali tali cause insistono e precisamente:

- a) euro 42.6000.000 pari al 44,92% dei crediti assistiti da ipoteca su beni facenti parte del patrimonio sociale, mediante datio in solutum dei titoli obbligazionari emessi da _____ e degrado a rango chirografario della parte di credito eccedente tale somma;
- b) il 100% dei crediti assistiti da privilegio sino al XVII grado, inclusi interessi legali ex art. 55 l.fall., sino alla data dell'effettivo pagamento, ad eccezione dei crediti assistiti dai privilegi speciali di cui agli artt. 2758 e 2759 c.c.;
- c) euro 1.107.181 pari al 24,42% dei crediti assistiti da privilegio collocato al XVIII grado inclusi interessi legali ex art. 55 l.fall. sino alla data dell'effettivo pagamento, e degrado a rango chirografario del residuo credito;
- d) degrado a rango chirografario dei crediti aventi privilegio di grado postergato rispetto a quello di cui alla precedente lett. c);
- 3) pagamento dei creditori chirografari ab origine e degradati a tale rango, mediante l'attribuzione agli stessi della cassa rinveniente dalla liquidazione dell'attivo che residuerà una volta pagati i creditori precedenti, secondo la ripartizione dei creditori in 4 classi:
- I) classe "Non falciabili": si prevede la soddisfazione di tale classe per euro 102.760 che corrisponde al pagamento integrale dei crediti;
- II) classe "Banche degradate": si prevede il soddisfacimento di tale classe per euro 3.771.004,00 pari al 7,22% dell'importo;
- III) classe "Banche chirografarie ab origine": si prevede il soddisfacimento di tale classe per euro 2.354.459,00 pari al 6,50% dell'importo;
- IV) classe "Altri": si prevede il soddisfacimento di tale classe per euro 1.404.761,00 pari al 6,86% dell'importo.



4) i creditori postergati non avranno alcuna soddisfazione.

In data 19 giugno 2015 il Commissario Giudiziale ha depositato l'integrazione della Relazione 172 l.fall. Con tale integrazione il Commissario ha dato atto che la ricorrente aveva rimosso i residui profili di criticità in punto di "fattibilità giuridica".

Il Commissario ha riconosciuto che la prospettiva concordataria, seppure articolata e complessa, rappresenta un'alternativa per auspicare un soddisfacimento seppur parziale a favore di tutti i creditori (siano essi privilegiati degradati o chirografari).

Di converso, i risultati ragionevolmente ritraibili dalla liquidazione fallimentare permetterebbero di soddisfare integralmente solo i creditori con privilegio ex art. 2751bis c.c. e parzialmente i creditori ipotecari e privilegiati ex art. 2752 c.c.,

mentre nessuna risorsa verrebbe destinata al soddisfacimento degli altri creditori.

Proponendo opposizione all'omologazione del concordato preventivo il

SOCIETÀ COOPERATIVA,

ha principalmente contestato (punto n.3) la violazione del divieto di alterare le cause legittime di prelazione in quanto la proposta concordataria ha previsto di falciare il soddisfacimento dei crediti ipotecari, per attribuire, invece, una consistente parte del futuro e stimato ricavo degli immobili ipotecati, con percentuali decrescenti, anche ai crediti assistiti da privilegi generali e creditori chirografari.

Afferma l'opponente che la proposta violerebbe il principio di cui all'art.160, II comma, l.fall. che non consente di offrire ai privilegiati somme inferiori a quelle del presumibile realizzo dei beni sui quali grava la prelazione, realizzo che invece, nel caso di specie è previsto come più elevato di quanto viene offerto.



Evidenza, inoltre, l'opponente l'illegittima "degradazione" del credito ipotecario ammontante, alla data di inizio della procedura concorsuale, a euro 22.948.117,22, quando la proposta concordataria prevede di versare alla Banca poco più di nove milioni di euro sulla base del "realizzo immediato".

Sul punto ritiene il Tribunale che non sussista la dedotta "violazione del divieto di alterare le cause legittime di prelazione" in quanto nella fattispecie è stato attestato l'effettivo ammontare del privilegio, tenuto conto della reale capienza dei beni ipotecati, ed è stato offerto ai creditori privilegiati un importo non inferiore a quello ritraibile in caso di liquidazione fallimentare.

L'esecuzione del piano di concordato potrà conseguire un ricavo superiore a quello previsto in caso di fallimento in considerazione dell'incremento di valore ricavabile dalla dismissione del patrimonio che, sia pur sempre nella prospettiva liquidatoria, può ragionevolmente derivare nel concordato, dall'apporto fornito dalla controllata s.r.l., in termini sia di coinvolgimento nella fase di negoziazione delle vendite, sia di temporanea prosecuzione dell'attività di gestione degli immobili e dei servizi accessori, attività assolutamente necessaria per la conservazione dell'integrità del loro valore commerciale in considerazione della natura e destinazione di parte consistente degli stessi.

Tale maggiore valorizzazione del patrimonio immobiliare di
porterà a un attivo concordatario superiore a quello fallimentare e tale differenza, che costituisce il prodotto del piano, potrà essere utilizzata per soddisfare i creditori chirografari.

Non viene in tal modo alterato l'ordine delle legittime cause di prelazione in quanto, in base alla previsione di cui all'art.160, II comma, 1.fall., il privilegio viene circoscritto all'ammontare che il creditore otterrebbe dal fallimento mentre l'importo residuo scade a chirografo.

Circa l'illegittima degradazione del proprio credito, affermata dall'opponente, va evidenziato che la problematica relativa "all'immediato realizzo" era stata già rilevata dal Tribunale nel decreto del 10 febbraio 2015. A seguito di tali rilievi la Società ricorrente ha provveduto a depositare l'integrazione dell'attestazione di cui all'art.160, II comma, 1.fall. dove viene specificato che nella valutazione è stato assunto non il valore di immediato realizzo ma il valore di liquidazione utilizzando il valore massimo indicato dall'esperto Spa. Lamenta, inoltre, l'opponente che la proposta concordataria prevede di versare alla Banca poco più di nove milioni di euro "somma addirittura inferiore rispetto alle valutazioni fatte eseguire dalla proponente e dal Commissario", in particolare da Avalon, euro 11.014.40,0 e da Prelius, euro 10.188.320.

Occorre evidenziare che il Commissario ha acquisito anche la valutazione di ia pari a euro 9.427.500.

Il Commissario rilevava nella Relazione ex art. 172 I.fall. (da pag. 232 a pag. 239), che una parte dell'immobile non era stata colpita dall'iscrizione ipotecaria prevedendo una riduzione per la parte esclusa di circa euro 750.000, ricavato che deve essere destinato secondo le legittime cause di prelazione non alla Banca opponente, in mancanza del titolo.

Quindi la valutazione di (11.014.400 - 750.000) è pari a euro 10.264.400, la valutazione di (10.188.320 -

750.000) è pari a euro 9.438.320 e la valutazione di a
(9.427.500 - 750.000) è pari a euro 8.677.500.

L'attestatore con la relazione giurata ex art. 160, II comma l.fall., del 16 giugno 2015, nelle premesse, dopo aver evidenziato che la precedente proposta era non giuridicamente fattibile senza la rimozione delle criticità evidenziate dal Commissario e tra queste quella della non completa estensione dell'ipoteca sui beni di Jesolo della Banca , ha rivisto le precedenti stime (quella allegata alla domanda del 18 dicembre 2014 e quella rivista a febbraio 2015 a seguito delle osservazioni del Tribunale).

In detta attestazione (pag. 6, dalla 3° alla 6° riga) il dott. precisa che la società ha adeguato i valori di realizzo determinati da n ai valori medi risultanti dalle perizie di 'on e dai periti incaricati dal Commissario giudiziale (T Spa e Spa) stimando (pag.13 dalla 4° alla 6° riga) in euro 9.831.893 il valore di realizzo degli immobili.

L'attestatore indicando il valore di euro 9.831.893 ha assunto evidentemente un valore prudenziale, e ciò a favore della Banca opponente, in quanto ha attribuito agli immobili un valore superiore a quello della stima media tra i valori delle tre perizie (euro 9.459.940).

Con la deduzione delle spese prededucibili e con l'aumento della quota di affitti si giunge all'importo di euro 9.644.498.

Si osserva, inoltre, che sussistono concrete ragioni per ritenere che il concordato sia più conveniente della soluzione fallimentare e a tal fine è sufficiente riportare le conclusioni del Commissario il quale nella Relazione ex art.172 l.fall. ha affermato quanto segue: *“Non è difficile immaginare invece*

quale sorte riceverebbe il patrimonio immobiliare di composto in buona sostanza da centri commerciali e da progetti di sviluppo immobiliare, ossia da beni che traggono una parte significativa della loro valorizzazione dall'esercizio in continuità ovvero da iniziative imprenditoriali di costruzione, in caso di fallimento, ipotesi che, per la propria natura liquidatoria, ontologicamente esclude tanto la continuità imprenditoriale quanto la presa in carico di nuove iniziative industriali: i centri commerciali sarebbero destinati rapidamente a chiusura per effetto dell'abbandono dei negozianti, mentre i progetti di sviluppo immobiliare sarebbero, come noto, ben difficilmente e/o adeguatamente coltivati dal curatore, con conseguenze negative sul patrimonio. Tale elemento rappresenta dunque un ulteriore e significativo vantaggio rispetto all'alternativo scenario fallimentare in termini di migliore e più efficiente dismissione del patrimonio immobiliare della Società. Ciò in quanto il vantaggio attribuito dall'indiretta prosecuzione dell'attività imprenditoriale per il tramite di Srl rappresenta un vero e proprio surplus che difetterebbe integralmente in sede di fallimento; infatti i rischi di perdita di valore del patrimonio immobiliare nell'ipotesi fallimentare così come esposti nella proposta-piano non possono non essere condivisi".

Lamenta, inoltre, la Banca opponente l'erroneo computo della maggioranza dei crediti e la creazione artificiosa e illegittima delle classi dei creditori.

Priva di rilevanza è la prima doglianza in quanto anche qualora nel computo delle maggioranze non si fossero tenuti in considerazione né i crediti ricompresi nella "classe non

falcidiabili”, né la stessa classe, sarebbe stata comunque raggiunta la maggioranza dei consensi dei crediti ammessi al voto nonché la maggioranza delle classi.

Infatti escludendo i voti della “classe non falcidiabile” si avrebbe comunque una maggioranza di consensi pari al 50,05%, mentre le classi diventerebbero tre, con due classi favorevoli.

Medesime valutazioni si impongono in relazione alla dedotta creazione artificiosa delle classi, rilevando, peraltro, che l’opponente non ha neanche allegato che la scorretta formazione delle classi sia stata determinante per l’approvazione del concordato.

Inoltre la suddivisione in classi, prevista dal piano di concordato, risulta corretta e uniforme anche alla luce del concetto di interesse economico omogeneo.

Nel caso di specie i creditori sono stati ripartiti in distinti gruppi tenendo conto della posizione giuridica (creditori ipotecari degradati, creditori privilegiati degradati e chirografari ab origine) e della soggettività stessa dei creditori.

Il concetto di interesse economico omogeneo si è fondato, invece, sulla tipologia dell’attività esercitata dal creditore (Banche e altri creditori).

ha costruito due classi relative a creditori finanziari, a seconda che siano assistiti da garanzia ipotecaria sulla parte capiente (II classe) e creditori finanziari non assistiti da alcuna garanzia (III). La quarta classe è composta dagli altri creditori che hanno il medesimo trattamento e netta differenziazione soggettiva rispetto alle due classi di finanziatori.

Si osserva, inoltre, che non risultano sussistere disomogeneità che siano funzionali all’espressione del diritto di voto, cioè

disomogeneità che portino un soggetto a esprimersi in senso difforme per la tutela di un interesse singolare proprio e diverso da quello degli altri appartenenti alla classe.

La quarta classe così come concepita è ammissibile in quanto non risulta incidere sulla libera e consapevole espressione del voto dei creditori e sulla genuinità della formazione delle maggioranze.

Si osserva, in merito, che la formazione di due distinte classi, al posto della classe IV, altri chirografari e privilegiati degradati, non avrebbe comunque alterato l'esito del voto e non avrebbe fatto venire meno la maggioranza all'interno delle classi e nella maggioranza delle classi consenzienti: se si fossero previste due distinte classi, una dei soli creditori chirografari diversi dai creditori finanziatori, e una dei creditori privilegiati degradati, diversi dai finanziatori ipotecari, all'interno della "classe" dei soli chirografari si sarebbe raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli, pari a euro 8.123.147, con soli euro 8.687 di voti contrari (percentuale voti favorevoli 99,89%), e nella "classe" creditori chirografari degradati si darebbe raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli, pari a euro 4.090.953, con voti contrati pari a euro 1.381.134 (percentuale di voti favorevoli 74,76 %).

Tutti i motivi di opposizione all'omologa proposti dalla Banca risultano pertanto infondati.

Secondo il parere motivato del Commissario giudiziale ex art. 180 l.fall. le previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie contenute nel piano si fondano su elementi di ragionevolezza e di prudenza e che, qualora si realizzino, sono tali da consentire di mettere a disposizione le risorse necessarie per l'integrale

soddisfacimento dei creditori prededucibili e privilegiati, nei limiti della capienza, l'integrale pagamento delle spese di procedura e il soddisfacimento dei creditori chirografari nelle diverse classi così come previsto nel ricorso.

Il Tribunale condivide il parere del Commissario giudiziale secondo cui la proposta concordataria formulata da _____, asseverata dal giudizio dell'esperto dott. _____, presenta il requisito della fattibilità.

Per completezza si raffronta la proposta di concordato preventivo con i prevedibili risultati di una procedura fallimentare (come rettificati dal Commissario nella Integrazione della Relazione): l'attivo realizzabile in caso di fallimento risulta essere pari a euro 56.046.824 mentre secondo l'offerta sarebbe pari a euro 62.788.318 e senza offerta _____ sarebbe pari a euro 63.786.164 per cui l'importo netto derivante dalla liquidazione dell'attivo fallimentare consentirebbe il pagamento integrale dei creditori in prededuazione e parziale dei privilegiati senza riparti ai creditori chirografari.

E' quindi chiaro che, in caso di fallimento, i creditori appartenenti alla seconda classe e l'opponente non potrebbero conseguire un trattamento migliore di quello proposto da _____ con il proprio piano di concordato.

Quanto alla fase successiva all'omologazione del concordato a norma dell'art. 182 L.F. spetta al Tribunale la nomina del Liquidatore giudiziale e la determinazione delle modalità della liquidazione.

Stante l'infondatezza dell'opposizione l'opponente deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute da _____ s.r.l. in liquidazione.

h

P.Q.M.

omologa il concordato preventivo proposto dalla società
----- S.r.l. in liquidazione (già S.p.A.), con sede a
Treviso, via) i. 1/D, codice
fiscale e partita IV n.

CONFERMA

il Giudice delegato nominato, dott.ssa Elena Rossi, e il
Commissario giudiziale nominato, dott. ;

NOMINA

Liquidatore giudiziale il dott. i, commercialista a
Treviso, il quale si atterrà nella liquidazione alle previsioni del
piano e alle disposizioni di cui agli artt. da 105 a 108 ter L.F., in
quanto compatibili, nonché al rispetto dell'ordine di
soddisfacimento dei creditori secondo le legittime cause di
prelazione, e provvederà a comunicare al Giudice delegato
l'avvenuta esecuzione del piano;

RIMETTE

al Giudice delegato la nomina del Comitato dei creditori che sarà
composto da tre membri;

DISPONE

che il Liquidatore in particolare provveda:

- 1) entro 50 giorni dalla pubblicazione del decreto, a trasmettere
al Commissario giudiziale e al Comitato dei creditori un piano
delle attività di liquidazione con indicazione delle relative
modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse;
- 2) a individuare le modalità della liquidazione conformemente a
quanto specificamente previsto nella proposta concordataria e, in
difetto di previsione o in caso di superamento della stessa, nel
rispetto dei principi di cui agli artt.105-108 ter L.F. tra i quali la

regola della vendita mediante procedura competitiva, previa acquisizione in ogni caso del parere del Commissario giudiziale e dell'autorizzazione del Comitato dei creditori ed invio di informativa, almeno di dieci giorni prima del compimento dell'atto, al Giudice delegato;

3) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, a munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dando al contempo informazione al Giudice delegato;

4) a richiedere il parere del Commissario e l'autorizzazione del Comitato dei creditori per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, salvo i casi di urgenza, e per la nomina di tecnici o coadiutori, indicando specificatamente il nominativo dei legali, consulenti tecnici e coadiutori dei quali intenda avvalersi ed il compenso per essi previsto;

5) entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione;

6) a informare il Commissario giudiziale, il Comitato dei creditori e il Giudice delegato in ordine all'andamento della liquidazione mediante il deposito di relazioni al 30 giugno ed al 30 dicembre di ciascun anno, che saranno depositate entro il mese successivo alla scadenza, (tali relazione pubblicate nell'area riservata ai creditori del Tribunale di Treviso) e fornendo in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario giudiziale o dal Comitato dei creditori o dal Giudice delegato;

lr

7) al deposito nel conto corrente già intestato alla Procedura delle somme ricavate dalla liquidazione, con prelievo vincolato al visto preventivo del Commissario;

9) a ripartire tra i creditori le somme realizzate sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti e vistati dal Giudice delegato, previo parere del Comitato dei Creditori e del Commissario Giudiziale;

10) al deposito del rendiconto con modalità analoghe a quelle di cui all'art.116 L.F.

Il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione e terrà informato il Comitato dei creditori e il Giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori; in caso di rilevanti inadempimenti, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art.186 L.F.

Il Giudice delegato adotterà ogni ulteriore provvedimento integrativo rispetto alle prescrizioni che precedono.

Condanna Società Cooperativa a rimborsare a s.r.l. in liquidazione le spese del giudizio che liquida in euro 100,00 oltre accessori di legge.

Dichiara, infine, l'improcedibilità del ricorso per la dichiarazione di fallimento della società s.r.l. in liquidazione stante l'incompatibilità delle due procedure e la prevalenza di quella di concordato che ha superato il vaglio dell'omologa.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Procuratore della Repubblica in sede nonché alla Società ricorrente, al Commissario giudiziale (che provvederà a darne notizia ai creditori) e per la pubblicazione a norma dell'art.17 l.fall.

Treviso, così deciso nella camera di consiglio del 13 novembre
2015

Il Presidente



Il Giudice del. estensore



TRIBUNALE DI TREVISO

16 NOV. 2015

Depositato in cancelleria



IL CASO.it